

Nota del Ministero del Lavoro – Limitazioni numeriche contratti a tempo determinato

2 Settembre 2014

Con l'allegata nota prot. n. 37/0014974 del 1° settembre scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto alla richiesta di parere avanzata dall'Ance in merito all'interpretazione fornita dal dicastero medesimo sulla *"diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l'anno"*, di cui alla Circolare n. 18 del 30 luglio scorso, di commento delle disposizioni introdotte dal c.d. Jobs Act (D.L. n. 34/2014).

In particolare, il Dicastero aveva specificato, con la circolare suddetta, che *"il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto **o, per le attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine** (...)"*, consentendo, pertanto, alle imprese di nuova costituzione, c.d. start up, di potersi riferire ad un momento diverso rispetto a quello previsto per legge per l'assunzione di lavoratori a termine.

In virtù di tale precisazione e in assenza di una specifica previsione contrattuale sul punto, l'Ance ha chiesto conferma al Ministero sulla possibilità di applicare tale criterio anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano previsto criteri e modalità di conteggio diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Sul punto, il Dicastero ha confermato che *"in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal CCNL"*.

Pertanto, alla luce di tale chiarimento ministeriale, anche per le imprese di nuova costituzione che applicano il contratto collettivo nazionale dell'edilizia sarà possibile, ai fini dell'individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili, considerare i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione del primo lavoratore a termine.

Resta fermo che il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato il 25% e resta valida l'integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.

[17435-Nota Ministero prot. n. 37-0014974.pdf](#)[Apri](#)